



1
11960/07

ALR

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 4 PENALE

60
Udienza in Camera

di Consiglio in

data 25-10-2006

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	<i>Marini Lionello</i>	Presidente
1. Dott.	<i>Atto Degrazia Benito Romano</i>	Consigliere
2. »	<i>Foti Giacomo</i>	»
3. »	<i>Brusco Carlo</i>	»
4. »	<i>Mazzano Francesco</i>	»

N. *J213*

REGISTRO GENERAL

N. *21728/01*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalle *particolarità*

avverso la sentenza del G.U.P

del Tribunale di Roma del 5 aprile 2006



Sentita la relazione fatta dal Consigliere *Benito Degrazia*
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. *Vittorio Meloni*
che ha concluso per *l'inammissibilità del ricorso*.

Conclusioni

OSSERVA

All'esito di indagini in relazione all'avvenuto decesso di Cassio Giampiero, disabile non vedente autosufficiente, trovato alle ore 8,35 del 15-7-04 da un convoglio della Metropolitana Romana (Stazione Roma - Garbatella) veniva ~~disposto~~ ^{richiesto} il rinvio a giudizio di

genitori, individuati quali responsabili dell'evento.

La dinamica dell'infortunio veniva così ricostruita.

Il Cassio, alla data e all'ora indicate, ~~si~~ accedeva alla Stazione e, senza richiedere ausilio ai dipendenti in servizio, si portava sulla banchina in attesa del primo treno in transito, direzione Rebibbia.

Giunto il convoglio, il Cassio allungava il bastone bianco di cui era provvisto per tastare il terreno e, trovando il vuoto ma credendo trattarsi del vano di una carrozza a seguito dell'apertura delle porte automatiche, si sporgere verso i binari facendo per salire; infilatosi, invece, in uno degli spazi esistenti tra le carrozze, cadde sulla marciapiede finendo per essere schiacciato dal convoglio.

Il

erano chiamati a rispondere.

nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale e di Direttore di esercizio della S.p.A.

Met.Ro che gestiva il servizio di trasporto metropolitano per conto dell'ATAC, proprietaria del materiale rotabile, concesso in comodato gratuito alla Met.Ro proprio per lo svolgimento di detta

servizio (v. copia contratto in allegato 2 al §. 343 pers.) -

Si avrebbe in particolare ai prevenuti la mancata predisposizione di ~~procedimenti~~ interventi di natura prevenzionistica nelle stazioni della MET. R.D.S. p. A e; quindi, nella stazione della Genetelle, malgrado la normativa imponesse gli interventi di adeguamento; omettendo, tra l'altro, l'esame, l'esame anche di misure alternative a quanto espressamente citato negli art. 1 e segg. D.P.R. n° 503/96 volte comunque alla sicurezza degli utenti portatori di handicap; come ad esempio l'installazione di una membrana in gomma a soffietto tra una vettura e l'alta alle quali rimane ancorata con perni mobili per consentire anche la riduzione o l'aumento o l'aumento del numero di carrozze all'occorrenza; misura alternativa che avrebbe potuto impedire che una persona affetta da handicap inavvertitamente potesse precipitare nel vuoto sulle rotaie invece di accedere all'interno della vettura predisposta per il trasporto utenti, come verificatosi per il caso.

Con sentenza del 5 aprile 2006 il G. I. Palel Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza

costituitisi parti civili, o mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà

e manifesta illogicità delle motivazioni, evidenziando a tale riguardo, sulla base "di altri atti del processo" espressamente indicati, che se pure la M.E.T.RO, della quale gli imputati erano a vario titolo rappresentanti, gestiva necessariamente il servizio di trasporto metropolitano per conto dell'ATAC e questa rimaneva la proprietaria del materiale rotabile, pure era M.E.T.RO assunere posizione di garanzia nei confronti degli utenti trasportati predisponendo interventi e accorgimenti che assicurassero la incolumità delle persone -

Specie per i portatori di handicap e cioè, come nel caso di in esame, per i non vedenti -

Con memoria, ritualmente depositata in cancelleria, la difesa degli imputati eccepiva la inammissibilità del ricorso per inappugnabilità della sentenza di non luogo a procedere che non sia anche persona offesa del reato, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. novellato dalle d. 46/06 -

Eccepiva, inoltre, la inammissibilità del ricorso delle parti civili in quanto teso ad ottenere l'annullamento o la riforma delle statuizioni penali della sentenza di non luogo a procedere, ma privo di richieste in merito agli effetti civili di poi la inammissibilità perché trattarsi di censure di merito -

Per ultimo, eccepiva la infondatezza nel merito del ricorso -

In relazione alle prospettazioni contenute nel ricorso e a quelle di

segno contrario contenute nella memoria della difesa di
 presentati ritiene questo Collegio di dovere evidenziare
 gli argomenti desumibili da risultanze certe e come tali
 incidenti ai fini della decisione.

L'evento di cui è giudizio si verificò perché il cassio, non
 vedente, all'avvicinarsi del esemplare finì nello spazio vuoto
 tra una vettura e l'altra e precipitò dalla banchina sulle
 rotaie -

Tale vuoto per il non vedente costituiva oggettiva fonte di pericolo e alla
 quale estremamente necessariamente occorreva fare fronte da parte di chi gestiva
 il servizio di trasporto, nel caso in esame la M.E.T.R.O., ~~richiedendo~~
 questa evidente posizione di garanzia in relazione ad eventi
 di certo prevedibili e che riguardavano la incolumità delle persone,
 in particolare i non vedenti.

Ne può sostenersi che in relazione alle misure da adottare, queste
 non avessero base normativa di riferimento nell'imputazione
 formulate dall'accusa all'esito delle espletate indagini.

Se pure è vero che l'addebito non può riguardare l'omessa installa-
 zione di una membrana in gomma ~~incolabile~~ o
 soffietto tra una vettura e l'altra, eliminando in tal modo
 il vuoto, operazione strutturale questa concernente il materiale
 rotabile, pure sarebbero state doverose misure alternative
 e cioè in applicazione del D.P.A. n° 503/96.

Come, per altro indicato da consulenti tecnici, del P.M. e delle
 parti civili, che hanno fatto riferimento per i non vedenti

ai percorsi tattili (loges) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il rinvio, come suggerito dai consulenti ed evidenziato nel ricorso ~~reclamato~~, per i non vedenti, una volta impostata una postazione fissa di fermate sarebbe stato possibile riuscire a fare aprire le porte in corrispondenza di aperture in servizio di protezione lasciando protetti i punti di caduta nell'intercapedine tra due carrozze.

Situazione, questa, che, se introdotta, avrebbe impedito lo esito dell'utente Parisi e lo avrebbe salvato.

Alla stregua dell'indicata circostanza appare logicamente individuabile la responsabilità o i prevenuti nella determinazione e ciò - è ovvio - vale ai soli effetti civili ai fini del richiesto risarcimento del danno, specificato nell'atto di costituzione alla udienza preliminare, costituzione affetto contestata alla udienza ~~idea~~ in camera di consiglio davanti al G.I.P.

Come per l'appunto emerge dal verbale della camera di consiglio.

Rilevata la colpevolezza dei prevenuti consistente nella ^(nella stazione ferroviaria della) Germetella omessa realizzazione ^{di un percorso tattile}, è evidente che - ^{civili} ripetersi agli effetti della sentenza di non luogo a procedere

va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e ciò ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Di poi è ~~manifesto~~ senza fondamento l'ergomento difensivo della inammissibilità del ricorso, ^{oggi} preschietto ~~consentito~~ dall'art. 428 c.p.p.

~~costituito~~ come riformulato dall'art 4 legge n° 46/06 (legge Picouelle), solamente, secondo ^{anche} a difesa, alla parte offesa e non ~~per~~ ai danneggiati (vamente moglie e figlio della persona deceduta) -

La interpretazione della difesa è del tutto illogica e si basa su argomento terminologico "parte offesa" che è assolutamente improprio ed è in chiaro contrasto con quanto disposto dall'art. 74 c.p.p. in relazione a coloro che sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale.

Questi sono tutti coloro i quali dal reato hanno ricevuto un danno e precisamente "parte offesa" se resta in vita e dai suoi successori universali in caso contrario.

E alla udienza preliminare come successori universali della vittima moglie e figlio si sono costituiti, senza alcuna opposizione - ripetersi - da parte della difesa degli imputati.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso è ammissibile e va accolto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P. G. M.

La Corte di Cassazione

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2006.

Il Consigliere relatore

Benito De Gasia

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
IV Sezione, Roma	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
OGGI	22 MAR. 2007
CANCELLERIA Marta Angelilli	